

Lorenzo del Federico

Esercizi, casi e materiali

per lo studio del diritto tributario

QUINTA EDIZIONE



Giappichelli

ESERCIZI

1. Determinazione dell'Irpef
2. Tassazione separata
3. Reddito agrario e reddito di impresa
4. Reddito d'impresa e risultato d'esercizio: le variazioni in aumento e in diminuzione
5. Gli interessi passivi nel reddito d'impresa
6. Ammortamenti
7. Accantonamenti
8. Reddito delle società di comodo
9. Determinazione dell'Iva in fattura, tipologia delle operazioni e reverse charge
10. Rettifica della detrazione e *pro rata* Iva
11. Determinazione dell'Irap

1. DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

Sommario: Premessa. – 1. La rilevanza delle perdite. – 2. Progressività delle aliquote. – 3. Deduzioni e detrazioni. – 4. Regimi sostitutivi e deroghe alla progressività.

Premessa

Il meccanismo legislativo che conduce dalla determinazione del reddito complessivo alla quantificazione dell'Irpef dovuta si compone di vari passaggi. Dopo aver sommato i **singoli redditi**, occorre dedurre gli **oneri deducibili**, previsti tassativamente all'art. 10 del t.u.i.r.; in questo modo si ottiene la **base imponibile netta** sulla quale devono essere applicate le **aliquote**. Sul risultato così ottenuto, **imposta lorda**, si operano le **detrazioni** d'imposta ottenendo così l'**imposta netta**. Dall'imposta netta, se esistenti, occorre poi sottrarre i **crediti d'imposta**, le **ritenute** a titolo d'acconto, gli **acconti**.

In prima battuta, dopo aver calcolato i singoli redditi delle sei categorie previste nel Testo unico secondo le regole di determinazione proprie di ciascuna categoria, occorre effettuare la somma. Dal momento che il reddito di lavoro autonomo e quello d'impresa possono avere anche un risultato negativo, poiché nella determinazione di questi redditi è prevista una valorizzazione anche di spese e componenti negativi è più corretto parlare di somma algebrica.

1. La rilevanza delle perdite

La rilevanza delle perdite, nel tempo, è stata oggetto di modifiche legislative.

Nel caso di perdite derivanti da attività di lavoro autonomo queste andranno a diminuire il reddito lordo derivante dal possesso di redditi di altre categorie (cd compensazione orizzontale).

Al contrario se le **perdite** sono relative all'esercizio di **imprese commerciali**, o derivano da partecipazione in società di persone, è ammessa la compensazione **solo** con i redditi della medesima categoria. In questo caso le perdite potranno es-

sere computate in diminuzione dal reddito d'impresa nei successivi periodi d'imposta (c.d. compensazione verticale) senza limitazione temporale ma con un tetto dell'80% di tali redditi di ogni esercizio.

ESEMPIO 1A Riporto delle perdite (compensazione orizzontale):

Mario Rossi possiede:

- 15.000,00 euro di **redditi fondiari**;
- 10.000,00 euro di **redditi di capitale**;
- 5.000,00 euro di **perdite** derivanti da lavoro autonomo.

Il suo reddito si determina sommando i redditi fondiari e quelli di capitali, e sottraendo la perdita derivante da lavoro autonomo:

$$15.000,00 + 10.000,00 - 5.000,00 = 20.000,00.$$

ESEMPIO 1B Riporto delle perdite (compensazione verticale):

Alfio Bianchi, imprenditore individuale possiede:

- 150 euro **redditi fondiari**;
- 800 euro **reddito di partecipazione in snc**;
- 1.000 euro **perdite** derivanti da impresa.

a) Alfio Bianchi compensa la perdita con l'intero ammontare del reddito della S.n.c. (che viene dunque azzerato) e riporta a nuovo l'eccedenza di 200.

b) Alfio Bianchi dichiara dunque **un imponibile di 150** pari al reddito da fabbricati.

c) Nel secondo periodo d'imposta, immutati gli altri redditi, ha realizzato redditi d'impresa per 1.000 euro. In tale situazione potrà portare in diminuzione dal suo reddito d'impresa, la perdita (di 200) verificatasi l'anno precedente.

Il suo reddito lordo sarà dunque: 150 euro redditi fondiari + 800 euro redditi da partecipazione in snc + 800 euro redditi impresa (pari alla differenza tra i 1.000 reddito d'impresa - 200 perdite d'impresa esercizio precedente = 800), ossia $150 + 800 + 800 = 1.750$.

2. Progressività delle aliquote

L'Irpef è un'imposta progressiva, nel rispetto del principio costituzionale sancito al co. 2 dell'art. 53 Cost. e quindi l'aliquota cresce al crescere della base imponibile.

La progressività dell'Irpef è una progressività per **scaglioni**, con aliquote proporzionali all'interno dello stesso scaglione.

Attualmente esistono quattro scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
- d) oltre 50.000 euro 43%

ESEMPIO 1C *Applicazione scaglioni d'imposta*

Si consideri un reddito di 30.000 euro. Per determinare l'imposta da pagare occorre scomporre il reddito per applicare l'aliquota corrispondente:

- i primi 15.000 euro devono essere sottoposti all'aliquota del 23%;
- da 15.000 e fino a 28.000 euro occorre applicare l'aliquota del 25%;
- gli ultimi 2.000 euro devono essere sottoposti ad aliquota del 35%.

$$15.000 \times 23\% = 3.450$$

$$28.000 - 15.000 = 13.000 \times 25\% = 3.250$$

$$2.000 \times 35\% = 700$$

L'imposta dovuta sarà quindi pari a 7.400 euro (3.450 + 3.250 + 700).

3. Deduzioni e detrazioni

La caratteristica dell'Irpef quale imposta personale sui redditi si evidenzia, in modo peculiare, relativamente agli **oneri deducibili** e alle **detrazioni d'imposta**.

Il legislatore in questo modo permette al soggetto passivo di valorizzare spese personali non collegate alla produzione dei vari redditi; valorizzazione che comporta un minor onere tributario.

Dal punto di vista generale queste spese possono essere deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta.

La scelta tra **deduzioni** o **detrazioni** non è neutra: la deduzione incide sul reddito complessivo lordo (la somma algebrica dei redditi) e a parità d'importo avvantaggia i possessori di redditi più elevati. La detrazione per oneri, invece, incide sull'imposta con una percentuale fissa (19% dell'importo dell'onere; art. 15 del t.u.i.r.) consentendo un risparmio quantitativamente uguale per tutti i contribuenti, ma non equivalente sotto il profilo qualitativo, dal momento che sarà maggiormente apprezzabile per chi è titolare di un reddito basso rispetto ad un contribuente con reddito elevato.

ESEMPIO 1D *Differenza deduzioni e detrazioni*

Un **onere deducibile** di 1.000 euro darà un risparmio di imposta di 230 euro a colui che ha un'aliquota marginale del 23%.

Per chi ha un'aliquota marginale del 43% il risparmio sarà di 430 euro.

Se invece si trattasse di una **detrazione d'imposta** l'importo della detrazione, pari a 190 (19% di 1.000) sarebbe uguale per tutti, ma avvantaggerebbe maggiormente coloro che hanno un'aliquota inferiore.

Le detrazioni d'imposta possono essere distinte in:

- detrazioni per oneri (art. 15 del t.u.i.r.);
- detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del t.u.i.r.);
- detrazioni collegate al tipo di reddito percepito (art. 13 del t.u.i.r.);
- detrazioni per canoni di locazione (art. 16 del t.u.i.r.);
- detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16 *bis* del t.u.i.r.).

Le **detrazioni per oneri**, tassativamente previste all'art. 15 prevedono una percentuale fissa di detrazione stabilita al 19% della spesa sostenuta. Prevedono talvolta limiti massimi (ad es. le spese funebri sono detraibili per importo non superiore a 1.549,37 euro), talvolta franchigie (le spese sanitarie sono detraibili per la parte che eccede 129,11 euro).

Le detrazioni per carichi di famiglia previsti per coniuge, figli ed eventualmente altri familiari a carico è prevista in somme che decrescono con l'aumentare del reddito.

Altre detrazioni sono previste, sempre in misura decrescente con l'aumentare del reddito, nel caso di possesso di alcune categorie di reddito (redditi di lavoro dipendente, da pensione, ecc.).

Le detrazioni per canoni di locazione, anche queste previste con un meccanismo che tiene in considerazione il reddito complessivo, sono previste per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

All'art. 16 *bis*, infine è prevista la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

ESEMPIO 1E *Calcolo imposta netta*

Si ipotizzi la situazione di un **lavoratore dipendente** con un reddito annuo di 30.000 euro, sposato con coniuge a carico, che nel periodo d'imposta abbia sostenuto spese così distinte:

- 1.000 euro erogazione liberale per l'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica (**onere deducibile**);
- 2.000 euro per spese mediche (**onere detraibile** al 19% esclusa una franchigia di 129 euro).

Calcolo dell'Irpef dovuta:

30.000 (reddito lordo) – 1.000 (onere deducibile) = **29.000 (reddito netto)**

Applicazione dell'aliquota:

Aliquota imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni

- fino a euro 15.000,00, 23% sull'intero importo
- oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00, 3.450,00 + 25% parte eccedente 15.000,00
- oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00, 6.700,00 + 35% parte eccedente 28.000,00
- oltre euro 50.000,00, 14.400,00 + 43% parte eccedente 50.000,00

Scomponendo dunque il reddito netto di 29.000 (15.000, 13.000, 1.000), e applicando le aliquote corrispondenti agli scaglioni si ottiene l'imposta lorda:

$$15.000 \times 23\% = 3.450$$

$$28.000 - 15.000 = 13.000 \times 25\% = 3.250$$

$$1.000 \times 35\% = 350$$

Imposta lorda = 7.050 euro (imposta lorda)

A questo punto si deve calcolare e diminuire l'imposta lorda delle detrazioni spettanti.

La prima è quella prevista per il coniuge a carico prevista decrescente con l'aumentare del reddito. Nel nostro esempio spetta una detrazione di 690 euro.

$7.050 - 690$ (detrazione per coniuge a carico) = **6.360 (imposta al netto della detrazione per coniuge a carico)**.

La seconda detrazione è quella relativa al lavoro dipendente; anche questa è decrescente all'aumentare del reddito di lavoro. Il calcolo è sintetizzato nella tabella seguente:

Detrazione lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente superiore ad euro 22.000 e fino ad euro 50.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{50.000 - \text{Reddito netto}}{22.000}$$

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1910 \text{ (importo predeterminato per legge)} \times \text{Quoziente}$$

Da cui ne deriva:

$$\frac{50.000 - 30.000 \text{ (reddito complessivo)}}{22.000} = 0,909$$

E quindi

$$1.910 \times 0,909 = 1.736 \text{ (detrazione per lavoro dipendente spettante)}$$

- $6.360 - 1.736 = 4.624$ (imposta al netto della detrazione per lavoro dipendente)

- Detrazioni per spese mediche (il 19% dell'ammontare ridotto di 129 euro)
- $2.000 - 129$ (franchigia) = $1.871 \times 19\%$ = 355,49 (detrazione per spese mediche)
- $4.624 - 355,49$ = 4.268,51 (imposta netta)

4. Regimi sostitutivi e deroghe alla progressività

Nonostante in precedenza si sia affermato che l'Irpef è un'imposta progressiva con aliquote crescenti a scaglioni, negli ultimi anni si sono moltiplicati i regimi sostitutivi, con aliquote proporzionali per varie fattispecie reddituali. Fra questi possono essere ricordati: la tassazione sostitutiva per i redditi da capitale, il regime forfettario per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa con corrispettivi e ricavi non superiori ad 85.000 euro (denominato nella pratica come *flat tax*), la c.d. cedolare secca per i redditi da fabbricati, i vari regime di favore per i neoresidenti.

In tutti questi casi i relativi redditi sono sottratti al naturale regime della progressività; i singoli redditi non concorrono alla determinazione dell'imponibile Irpef e vengono sottoposti a tassazione ad aliquota fissa. Il moltiplicarsi di questi regimi sostitutivi nel tempo, ha reso il sistema dell'Irpef frammentario ed irrazionale, poiché sul piano della coerenza sistematica si è assistito ad un vero e proprio stravolgimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Da un'imposta nata e pensata sul modello della *Comprehensive Income tax* – ovvero un modello che ricomprende al suo interno tutte le varie forme di reddito per assoggettarle ad imposizione progressiva – si è giunti ad un sistema totalmente disorganico frutto di una legislazione dell'emergenza che ne ha minato l'impianto sistematico.

APPROFONDIMENTI

Dottrina

PERRONE, *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. trib.*, 2012, 5, 1163.

GAIANI, *Il nuovo regime delle perdite delle imprese IRPEF*, in *Il Fisco*, 2019, 6, 512.

PROCOPIO, *La progettata riforma governativa relativa all'Irpef: alcuni spunti di riflessione de iure condendo*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, 1110.

DEL FEDERICO, *La crisi dell'IRPEF ed i tentativi di riforma: quel che resta della XVIII legislatura*, in *Tax news*, 2022 (rinvio multimediale).

https://www.taxnews.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=446

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2010, n. 14707 (il testo è disponibile nella versione on line nella sezione "CASI" [📄]): "Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. b), del t.u.i.r. – (applica-

bile ratione temporis), in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi, deve riconoscersi per intero la detrazione del figlio al genitore affidatario”.

Cass. civ., Sez. VI-5, 28 giugno 2012, n. 11022 “*Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio giusta il quale la deducibilità dell’assegno al coniuge separato e divorziato è accordata soltanto alle corresponsioni periodiche e non a quella effettuata in unica soluzione”.*

Prassi

Circ. Ag. Entr., 1° giugno 2012, n. 19/E (*Chiarimenti in tema detrazioni per spese sanitarie, carichi di famiglia e altre deduzioni e detrazioni*).

Circ. Ag. Entr., 11 luglio 2014 n. 22/E (*Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati*).

Ris. Ag. Entr., 3 dicembre 2014, n. 107/E (*Contributi assistenziali versati al Fondo*).

Circ. Ag. Entr., 24 aprile 2015 n. 17/E (*Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti*).

Circ. Ag. Entr., 10 aprile 2019, n. 8/E (*Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata*) (**Il documento è disponibile nella versione on line nella sezione “CASI” [📄]**).

Casi e Materiali

Per i documenti concernenti i *Casi* ed i *Materiali*, si rinvia ai contenuti nella “Biblioteca Digitale” [📄] (§ 1 dei *Casi*; §§ 10 e 11 dei *Materiali*).

2. TASSAZIONE SEPARATA

Sommario: 1. Premessa. – 2. La tassazione separata delle plusvalenze da cessione di azienda. – 3. La tassazione separata del t.f.r.

1. Premessa

Come già visto nel precedente capitolo, il reddito complessivo delle persone fisiche, che raccoglie tutti i redditi posseduti dal contribuente nell'anno, viene suddiviso in scaglioni per poter attuare la progressività dell'imposizione.

In questo sistema, con l'espressione "tassazione separata" si fa riferimento a quei redditi (siano essi di lavoro subordinato, diversi, ecc.) che **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** in quanto tassati con un'aliquota determinata secondo speciali regole.

I redditi soggetti a questo speciale regime sono elencati nell'art. 17 del t.u.i.r., cui vanno aggiunti i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari per beni o attività del defunto (art. 7, co. 3). Tra le fattispecie elencate nell'art. 17 possono essere ricordate, a titolo meramente esemplificativo, il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) e le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni.

Tali redditi sono esclusi dal computo del reddito complessivo in quanto **redditi a formazione pluriennale** per i quali l'applicazione delle regole ordinarie condurrebbe ad un iniquo aggravio di imposta in ragione della unitaria percezione in un dato periodo d'imposta, con la conseguenziale irragionevole applicazione della più alta aliquota derivante dal principio di progressività.

La tassazione separata, in altri termini, consente di adeguare l'imposizione a situazioni reddituali che esprimono una minore capacità contributiva rispetto a quella che deriverebbe dalla pedissequa applicazione degli scaglioni in tutte le ipotesi in cui non vi è coincidenza tra il momento della produzione del reddito (trattandosi di reddito a formazione pluriennale) e il periodo d'imposta in cui esso diviene imponibile.

Non si tratta, dunque, di un'agevolazione riconosciuta a particolari redditi ma di un criterio di ordine generale per **rapportare la tassazione dei redditi a formazione pluriennale alle normali aliquote**.

Per questa ragione, nonostante sia diffuso il convincimento secondo il quale l'elencazione contenuta nell'art. 17 del t.u.i.r. sia tassativa e, pertanto, la disciplina sulla tassazione separata non sia estendibile in via analogica ad altre fattispecie, trattandosi di una disciplina speciale, autorevole dottrina ha rilevato come la *ratio* di ordine generale che ispira tale normativa e che costituisce applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva, legittimerebbe l'estensione di tale disciplina anche a fattispecie non ricomprese in detto articolo, laddove la capacità contributiva imponesse una deroga alla progressività per scaglioni.

Certo è che la tassazione separata trova giustificazione in un tributo come l'Irpef, mentre non avrebbe alcuna ragion d'essere in ambito Ires, avendo quest'ultima una sola aliquota proporzionale.

Nonostante la *ratio* che giustifica una disciplina speciale sia comune a tutte le fattispecie, le modalità tecniche di tassazione variano da fattispecie a fattispecie.

Così, mentre l'art. 17 del t.u.i.r., disciplina analiticamente il metodo di applicazione dell'imposta al t.f.r., l'art. 21 individua in via residuale i criteri di determinazione dell'imposta applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata, salvo poi contenere ulteriori previsioni speciali per talune categorie di redditi soggetti a tassazione separata.

Le successive esemplificazioni non hanno, dunque, portata generale, ma individuano il trattamento fiscale applicabile, tendenzialmente, alle sole fattispecie indicate.

2. La tassazione separata delle plusvalenze da cessione di azienda

L'ordinamento prevede **diverse forme di tassazione delle plusvalenze** derivanti dalla cessione di azienda.

Secondo la disciplina ordinaria contenuta nell'art. 86, co. 4, t.u.i.r., la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui viene realizzata (c.d. tassazione ordinaria). La stessa può altresì concorrere integralmente alla formazione dei redditi diversi quando realizzata da un contribuente che non esercita attività d'impresa (v. art. 67, co. 1, lett. h) e h *bis*), t.u.i.r.). Lo stesso art. 86 del t.u.i.r., prevede inoltre che la plusvalenza possa essere rateizzata in 5 anni (c.d. tassazione differita – cfr. *infra*, capitolo 4).

Nel caso in cui l'azienda sia stata posseduta dall'imprenditore individuale cedente da più di cinque anni, la plusvalenza, comprensiva del valore dell'avviamento, realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso può essere tassata separatamente (c.d. tassazione separata). Ciò è possibile se (i) si tratta di azienda posseduta da più di 5 anni, (ii) la plusvalenza è realizzata da un imprenditore individuale (iii) il contribuente ne fa richiesta nella dichiarazione dei redditi.

In caso di tassazione separata, l'imposta è determinata applicando alla plusvalenza l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Se in uno dei due anni non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota prevista per il primo scaglio di reddito (23%).

ESEMPIO 2A Tassazione separata della plusvalenza da cessione di azienda. Confronto con la tassazione ordinaria

Caio, imprenditore individuale, nel 2015 decide di cedere a titolo oneroso la propria azienda posseduta dal 2000. I dati noti sono i seguenti:

Plusvalenza 2015	150.000 euro
Reddito di Caio 2013	37.000 euro
Reddito di Caio 2014	31.000 euro
Reddito di Caio 2015 (al netto della plusvalenza)	17.000 euro

IPOTESI 1. Tassazione ordinaria

Se il contribuente optasse per la tassazione ordinaria, il reddito complessivo sarebbe:

17.000 euro + 150.000 euro = 167.000 euro
--

L'imposta complessivamente dovuta sarebbe pertanto la seguente:

Scaglione	Aliquota	Imposta
Da 0 a 15.000 euro	23%	3.450 euro
Da 15.001 a 28.000 euro	27%	3.510 euro
Da 28.001 a 55.000 euro	38%	10.260 euro
Da 55.001 a 75.000 euro	41%	8.200 euro
Da 75.000 a 167.000 euro	43%	39.560 euro
Totale		64.980 euro

Può a questo punto risultare utile comprendere quale sia la tassazione gravante sulla sola plusvalenza, in caso di tassazione ordinaria. Nella tabella che segue, dunque, non verrà sommata l'imposta riconducibile al reddito di euro 17.000, ma solo quella riconducibile alla plusvalenza.

Scaglione	Quota plusvalenza	Aliquota	Imposta su plusvalenza	Imposta
Da 0 a 15.000 euro	–	23%	–	3.450 euro
Da 15.001 a 28.000 euro	Da 17.001 a 28.000 euro	27%	2.970 euro	3.510 euro
Da 28.001 a 55.000 euro	Da 28.001 a 55.000 euro	38%	10.260 euro	10.260 euro
Da 55.001 a 75.000 euro	Da 55.001 a 75.000 euro	41%	8.200 euro	8.200 euro
Da 75.000 a 167.000 euro	Da 75.000 a 167.000 euro	43%	39.560 euro	39.560 euro
Totale			60.990 euro	64.980 euro

Secondo il regime ordinario, l'imposta dovuta sulla plusvalenza sarebbe pari a 60.990 euro. Il medesimo risultato poteva essere raggiunto sottraendo dall'imposta complessiva dovuta (64.980 euro) l'imposta dovuta sui 17.000 euro (3.450 euro sul primo scaglione + 540 euro sul secondo scaglione = 3.990 euro). Anche per tale via l'imposta dovuta sulla sola plusvalenza sarebbe risultata uguale a:

$$64.980 \text{ euro} - 3.990 \text{ euro} = \mathbf{60.990 \text{ euro}}$$

Può dunque determinarsi l'aliquota media gravante sulla plusvalenza, in caso di tassazione ordinaria:

$$X : 100 = 60.990 \text{ euro} : 150.000 \text{ euro}$$

$$X = \frac{60.990 \text{ euro} \times 100}{150.000 \text{ euro}} = 40,66$$

L'aliquota media applicata alla plusvalenza sarebbe pari a **40,66%**.

IPOTESI 2. Tassazione separata

Poiché sussistono tutti i requisiti di legge, è possibile per Caio valutare l'opzione per la tassazione separata.

L'imposta è determinata applicando alla plusvalenza l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui la plusvalenza è stata conseguita. Tale procedimento richiede di determinare:

1. il reddito medio del biennio precedente;
2. l'imposta astrattamente dovuta sul reddito medio del biennio precedente;
3. l'incidenza sul reddito medio dell'imposta astrattamente dovuta;
4. l'imposta effettivamente dovuta applicando l'incidenza media alla plusvalenza.

2.1. Determinazione del reddito medio del biennio precedente

Si sommano tra loro i redditi dichiarati nei due anni precedenti. La somma viene poi divisa per 2, per determinare il reddito medio annuo:

$$\text{Reddito medio} = \frac{37.000 + 31.000}{2} = 34.000 \text{ euro}$$

2.2. Determinazione dell'imposta astrattamente dovuta sul reddito medio del biennio precedente

Su tale reddito medio figurativo risulterebbe dovuta (astrattamente) la seguente imposta

Scaglione	Aliquota	Imposta
Da 0 a 15.000 euro	23%	3.450 euro
Da 15.001 e 28.000 euro	27%	3.150 euro
Da 28.001 a 34.000 euro	38%	2.280 euro
Totale		8.880 euro

2.3. Determinazione dell'incidenza sul reddito medio dell'imposta astrattamente dovuta

L'imposta figurativa di 8.800 euro dovuta, astrattamente, sul reddito medio di 34.000 euro, corrisponde alla seguente percentuale:

$$X : 100 = 8.800 : 34.000$$

$$X = \frac{8.880 \times 100}{34.000} = 26,12$$

L'incidenza media e, dunque, l'aliquota da applicare alla plusvalenza secondo il regime della tassazione separata è pari a **26,12%**.

Risultando maggiormente conveniente per Caio applicare l'aliquota risultante dal meccanismo della tassazione separata, il contribuente opta per tale tipo di imposizione e determina l'imposta dovuta.

2.4. Determinazione dell'imposta effettivamente dovuta applicando l'incidenza media alla plusvalenza

L'imposta dovuta sulla plusvalenza di 150.000 euro risulta dunque la seguente:

$$150.000 \times 26,12\% = \mathbf{39.180 \text{ euro}}$$

3. La tassazione separata del t.f.r.

Il t.f.r. (trattamento di fine rapporto) è disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e costituisce una somma di denaro corrisposta al lavoratore alla cessazione del suo rapporto di lavoro conformemente a quanto previsto dagli artt. 2120 e 2121 c.c. Tale somma viene calcolata dividendo la retribuzione annua dovuta per 13,5 (e corrisponde, con ampia approssimazione, a circa una mensilità) cui si aggiunge la rivalutazione delle somme accantonate negli anni precedenti.

Trattandosi di reddito maturato negli anni ma percepito dal contribuente *una tantum* alla cessazione del rapporto di lavoro, esso viene assoggettato a tassazione separata.

A ben vedere, in realtà, non tutto il t.f.r. è soggetto a tassazione separata: dal gennaio del 2001, infatti, la rivalutazione del t.f.r. maturato negli anni precedenti viene assoggettata annualmente a imposta sostitutiva (aliquota 11%) e, pertanto, è esclusa dalla tassazione separata. È altresì esclusa da tassazione separata (ma per ragioni diverse e, segnatamente, per motivi di equità verticale) anche la quota di t.f.r. che eccede l'importo di 1 milione di euro, laddove il t.f.r. spettante al lavoratore ecceda tale somma. Salve tali eccezioni il t.f.r. è soggetto a tassazione separata nell'anno in cui viene percepito.

Quanto alla liquidazione e riscossione dell'imposta, l'art. 19 del t.u.i.r. stabilisce che gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti; il rimborso avviene in via automatica e senza alcuna apposita istanza del contribuente (cfr. approfondimenti – giurisprudenza).

Lo stesso art. 19 cit. detta anche le modalità di tassazione del t.f.r., che possono essere suddivise in tre fasi:

1. Determinazione del reddito di riferimento: per individuare l'aliquota da applicare al t.f.r. occorre prima determinare un reddito figurativo annuo, che viene successivamente utilizzato come reddito di riferimento per determinare l'aliquota media della tassazione. Per determinare il reddito di riferimento occorre dividere il t.f.r. maturato (prima del 31 dicembre 2000, al lordo della rivalutazione e dopo il 01 gennaio 2001, al netto della rivalutazione) per gli anni di maturazione. Si ottiene così un valore che indica, approssimativamente, il t.f.r. maturato in ciascun anno. Poiché il t.f.r. – lo si rammenta – corrisponde a circa una mensilità, tale valore viene moltiplicato per 12. È così possibile ottenere un reddito figurativo annuo.

$$\frac{(\text{t.f.r. ante 2001 lordo rivalutazione} + \text{t.f.r. post 2001 netto rivalutazione})}{\text{Anni di maturazione}} \times 12$$

2. Determinazione dell'aliquota media: per determinare l'aliquota media da applicare al t.f.r. occorre calcolare l'Irpef astrattamente dovuta sul reddito di riferimento calcolato nella fase precedente. Occorre fare riferimento agli scaglioni ed alle aliquote in vigore nell'anno in cui sorge il diritto alla percezione del t.f.r. L'aliquota media da applicare al t.f.r. è, quindi, pari all'incidenza dell'Irpef figurativa sul reddito di riferimento.

Aliquota media : 100 = Irpef reddito di riferimento : reddito di riferimento

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{Irpef reddito di riferimento}}{\text{Reddito di riferimento}} \times 100$$

3. Determinazione dell'imposta dovuta: la determinazione dell'imposta, giova precisarlo, prevede un calcolo che include diverse riduzioni e detrazioni previste in funzione della durata e della tipologia del rapporto di lavoro, delle condizioni personali del lavoratore, ecc. In questa sede, per semplicità, non verranno considerati tali variabili. La determinazione dell'imposta si effettua, dunque, applicando l'aliquota media al t.f.r. maturato prima e dopo il 31 dicembre 2000, rispettivamente al lordo e al netto della rivalutazione

Irpef dovuta: t.f.r. maturato \times aliquota media

ESEMPIO 2B Tassazione separata del t.f.r.

Tizio, lavoratore dipendente da 20 anni della società Alfa SpA, cessa il suo rapporto di lavoro nel 2015. Il t.f.r. viene corrisposto nello stesso anno. I dati noti sono i seguenti:

t.f.r. maturato prima del 31 dicembre 2000 al lordo della rivalutazione	7.000 euro
t.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2001 al netto della rivalutazione	33.000 euro

1. Determinazione del reddito di riferimento

Per determinare il reddito di riferimento si divide il t.f.r. complessivamente maturato per gli anni di maturazione e il quoziente viene moltiplicato per 12:

$$\text{Reddito di riferimento} = \frac{(7.000\text{euro} + 33.000\text{euro})}{20} \times 12 = \mathbf{24.000\text{euro}}$$

2. Determinazione dell'aliquota media

Il reddito di riferimento consente di determinare l'Irpef astrattamente dovuta su tale importo:

Scaglione	Aliquota	Imposta
Da 0 a 15.000 euro	23%	3.450 euro
Da 15.001 e 24.000 euro	27%	2.430 euro
Totale		5.880 euro

L'incidenza dell'imposta figurativa sul reddito di riferimento individua l'aliquota media per la determinazione dell'imposta dovuta sul t.f.r.

Aliquota media: $100 = 5.880 \text{ euro} : 24.000 \text{ euro}$

$$\text{Aliquota media} = \frac{5.880 \text{ euro}}{24.000 \text{ euro}} \times 100 = 24,50$$

L'aliquota media è del **24,50%**.

3. Determinazione dell'imposta dovuta

Applicando l'aliquota media al t.f.r. maturato si ottiene l'imposta dovuta secondo il meccanismo della tassazione separata.

L'imposta dovuta sul t.f.r. è dunque la seguente

$$(7.000 \text{ euro} + 33.000 \text{ euro}) \times 24,50\% = \mathbf{9.800 \text{ euro}}$$

APPROFONDIMENTI

Dottrina

FRANZONI, *La tassazione separata dei redditi delle imprese individuali e delle società di persone*, in *Rass. trib.*, 2008, 326 ss.

PROTO, *Tassazione separata e lavoro autonomo*, in *Rass. trib.*, 2009, 935 ss.

LOVECCHIO, *Appunti sulla tassazione separata nell'ambito del reddito di lavoro dipendente*, in *Boll. trib.*, 2019, 946 ss.

Giurisprudenza

Cass., Sez. V, 11 febbraio 2022, n. 4444, in *ilsole24ore.it*: “La nozione di possesso richiamata dalla norma coincide con quella civilistica ed è disciplinata dalle norme del codice civile, secondo cui, in base all'articolo 1146 c.c., “il possesso continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione”, senza soluzione di continuità. Tale interpretazione risulta coerente con la ratio dell'articolo 17 citato, che mira ad attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale (in questo caso la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso dell'azienda); ciò in quanto l'erede prosegue nel possesso e nell'attività del *de cuius* (nel caso di specie, la moglie del

contribuente, che aveva posseduto l'azienda per molti anni fino alla morte), realizzando al momento dell'alienazione il reddito che si è formato nel tempo”.

Cass., Sez. V, 6 febbraio 2023, n. 3485, in *ilsole24ore.it*: “*l'articolo 17 prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno di imposta dove far tassare i proventi; a tali proventi da lavoro dipendente sono assimilati anche le somme qualificate dall'articolo 10 come oneri deducibili, ove sono infine espressamente individuati gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio. Ne consegue la corretta applicazione della tassazione separata all'assegno de quo”.*

Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 28116, in *ipsoa.it*: “*In tema di imposizione tributaria sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, categoria nella quale s'inscrivono, per effetto dell'art. 50, comma 1, lett. f) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, i compensi dei giudici tributari, non sono ricompresi tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano, e cioè sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione”.*

Cass., Sez. trib., 16 marzo 2020, n. 7291, in *ipsoa.it*: “*In tema di riscossione delle imposte, nell'ipotesi di controlli automatizzati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per redditi soggetti a tassazione separata, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, altrimenti il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo. Trattasi infatti di ipotesi nelle quali l'imposta non è autoliquidata dal contribuente medesimo, sicché la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d'imposta.”.*

Cass., Sez. trib., 16 luglio 2020, n. 15187, in *ipsoa.it* **(il testo è riportato nella sezione on line, “CASI” [📄])**: “*In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g-bis), sono soggette a tassazione separata, quali 'redditi diversi', le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la 'ratio' ispiratrice del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica”.*